



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Circolare n. 25 del 07/05/2025

TFR: ANTICIPAZIONE INDEBITA – CHIARIMENTI INL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente fornito un parere rispetto alla **legittimità della prassi**, riscontrata in sede ispettiva, **di anticipare mensilmente il TFR come rateo in busta paga**.

Con la nota prot. 616/2025 la Direzione centrale coordinamento giuridico e affari giuridici dell'Ispettorato **ha espresso il proprio parere**, chiarendo che l'anticipazione del TFR, effettuato oltre il termine del regime sperimentale individuato dalla Legge n. 190/2014 limitato ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, possa essere consentita nei soli casi espressamente previsti dall'art. 2120 c.c. e, per l'effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla **norma sia da considerare illegittima**.

La nota chiarisce anche quali siano le conseguenze sotto il profilo ispettivo derivanti dal disconoscimento delle somme erogate quali ratei di TFR e **precisa che non è possibile erogare mensilmente in busta paga la quota di TFR maturata**, nemmeno con l'accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

Infatti, il trattamento di fine rapporto è un elemento retributivo differito, costituito dagli accantonamenti effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica calcolata sul Tfr già accantonato, per questo motivo, al momento della sua erogazione, non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria, ma solamente a tassazione separata; l'erogazione mensile, **trasformerebbe il rateo in una componente della retribuzione ordinaria**, con tutte le relative conseguenze in termini di obblighi contributivi e di imposizione fiscale riferite alla disciplina del rapporto di lavoro.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal datore di lavoro, per conto del dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro; la sua disciplina è disposta dall'art. 2120 c.c. che ne individua i criteri di calcolo e ne disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, è consentita l'anticipazione del TFR in costanza di rapporto di lavoro.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Al di fuori delle fattispecie contemplate dal Codice civile, l'anticipazione del TFR può essere concessa per far fronte a eventuali spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione del lavoratore (art. 5 D.lgs. 151/2001 e art. 7 Legge 53/2000), privi di retribuzione totale o parziale.

L'Ispettorato chiarisce che, ai sensi dell'art. 2120, la contrattazione collettiva, o le parti del contratto mediante patti individuali, possono prevedere ulteriori condizioni di miglior favore, relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione, **in mancanza delle quali l'erogazione non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata ad obbligo contributivo.**

Qualora il personale ispettivo riscontri l'indebita erogazione "mensilizzata" del rateo di Tfr al lavoratore, **attraverso il provvedimento** di disposizione di cui all'articolo 14 del Dlgs 124/2004, **procederà ad intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate.** Il datore di lavoro che **non dovesse conformarsi** a tale disposizione andrebbe incontro alla **sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro**, non trovando applicazione l'istituto della diffida di cui all'articolo 13, comma 2, del Dlgs 124/2004.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati